

DIRITTO SOCIETARIO ■ Giustizia ed Economia trovano la soluzione per dare certezza ai trasferimenti

Cessioni di quote più sicure

Sciolto il nodo sulla priorità delle iscrizioni nel Registro

ROMA ■ Trasferimenti blindati nelle società a responsabilità limitata. Il passaggio di mano delle quote di Srl troverà una strada più semplice di quella battuta attualmente. Con una soluzione di natura informatica, ma di portata sostanziale, verrà evitata l'incertezza sul momento temporale della cessione. Comincia così a dare frutti la collaborazione tra i ministeri della Giustizia, delle Attività produttive, i professionisti e i tecnici delle Camere di commercio, alle prese con le soluzioni da dare ai punti più critici di questa prima fase applicativa della riforma.

Uno snodo cruciale è rappresentato proprio dalla gestione del Registro delle imprese da parte delle Camere di commercio. «La necessità — precisa il sottosegretario alla Giustizia, Michele Vietti — è quella di procedere a una manutenzione costante di tutto l'impianto della riforma, soprattutto per assicurare il massimo di uniformità interpretativa. Anche per questo stiamo procedendo a un monitoraggio della situazione e le Camere di commercio sono un barometro importante».

Dopo una prima ricognizione, il gruppo di lavoro ha trovato un'intesa che dovrebbe fare dormire sonni tranquilli a tutti gli operatori che si trovano a dover fare i conti con la procedura tracciata dall'articolo 2470 per dare efficacia e pubblicità al trasferimento delle quote. La norma prevede che il passaggio ha effetto nei confronti della società dal momento dell'iscrizione nel libro dei soci. L'atto di trasferimento deve essere depositato entro 30 giorni, a cura del notaio che abbia autenticato la sottoscrizione, presso l'ufficio del Registro imprese competente per territorio. L'iscrizione nel libro soci avviene su richiesta del venditore o dell'acquirente dopo l'esibizione del titolo da cui risultano la cessione e l'avvenuto deposito.

Il problema che si è già manifestato in queste prime settimane sta nel fatto che non c'è una garanzia sufficiente che il deposito della domanda di iscrizione presso la Came-

Il chiarimento

L'intervento sulla cessione di quote nelle Srl

■ **Il problema.** Sulla base del nuovo articolo 2470 del Codice civile la cessione di quote nelle Srl acquista efficacia solo dopo l'iscrizione nel Registro delle imprese tenuto dalle Camere di commercio. Nasce però il problema della priorità cronologica delle iscrizioni, dal momento che il numero di protocollo assegnato dalle stesse Camere di commercio non rappresenta una certezza assoluta. Di qui la possibilità di conflitti tra i cessionari

■ **La soluzione.** Il gruppo di lavoro istituito tra i ministeri della Giustizia e dell'Economia con la partecipazione dei tecnici delle Camere di commercio ha individuato una soluzione di natura tecnica. Il sistema informatico delle Cdc si arresterà sino a quando non verrà riconosciuto il diritto di precedenza alla richiesta di iscrizione protocollata per prima

ra di commercio e la successiva protocollazione corrispondano effettivamente all'iscrizione nel Registro delle imprese. In altri termini, il notaio, subito dopo avere rogato l'atto di cessione delle quote, lo deposita alla Camera di commercio per l'iscrizione; la domanda riceve un protocollo, ma non viene immediatamente iscritta, per ragioni organizzative interne alle Cdc e per la quantità di atti da inserire.

Il rischio, in questo caso, è di non avere certezza che una domanda protocollata per prima sarà an-

che inserita con diritto di precedenza. Nella generalità dei casi un problema di priorità delle iscrizioni non si pone, ma per quanto riguarda la cessione di quote, con la conseguente opponibilità ai terzi, il fattore cronologico non è indifferente. Potrebbero infatti facilmente insorgere conflitti tali da non potere garantire un assetto stabile alla proprietà della Srl. E a quel punto la palla non potrebbe che passare nel campo della magistratura.

Così, il gruppo di lavoro ha affrontato la "patata bollente", parten-



Michele Vietti (Imagoeconomica)

desimo soggetto un'analoga domanda. Una maschera di allarme bloccherà il sistema, fino al momento in cui la pratica protocollata per prima non verrà registrata».

Una maniera per dare certezza ai trasferimenti. In questo modo si eviterà che si possa verificare l'iscrizione di un trasferimento successivo a un altro, effettuato dallo stesso soggetto, ma protocollato in precedenza. «Si scongiura anche — precisa Vietti — il possibile conflitto tra più cessionari delle medesime quote, sacrificando un po' di tempo nelle ipotesi in cui, invece, i successivi trasferimenti siano pienamente legittimi perché aventi per oggetto quote diverse».

Tra l'altro, scegliendo una via d'uscita di natura "tecnica", il gruppo di lavoro ha convenuto di non dovere modificare in maniera traumatica l'articolo 2470 del nuovo libro V del Codice civile: anche perché si è stabilito che, ai fini dell'opponibilità ai terzi, importa soprattutto il momento dell'iscrizione del trasferimento nel Registro pubblico e non la data, del tutto irrilevante, della semplice protocollazione dell'istanza.

GIOVANNI NEGRI

Già operative le regole per le «totalitarie»

Assemblee, novità a tutto campo

Una delle primissime preoccupazioni operative che la riforma del diritto societario sta provocando riguarda senz'altro la modalità di funzionamento dell'assemblea dei soci in sessione "totalitaria". Il punto controverso è se le nuove regole, che consentono lo svolgimento di un'assemblea totalitaria anche senza la presenza di tutti gli amministratori e i sindaci, valgono anche per le "vecchie" società.

■ **L'assemblea totalitaria nel vecchio sistema.** Fino al 31 dicembre scorso, l'assemblea era totalitaria quando risultava la presenza di tutti i soci, tutti gli amministratori e tutti i sindaci. Questa regola era peraltro dettata "solo" con riguardo alla disciplina della Spa (articolo 2366, comma 3), per cui si discuteva della sua applicabilità anche alla Srl; il problema era peraltro ordinariamente risolto con l'inserimento nello statuto di una clausola che, replicando la norma di legge prevista per la Spa, consentiva anche per la Srl una tale modalità di svolgimento dell'assemblea.

■ **La nuova assemblea totalitaria.** Ora, il panorama normativo è completamente mutato, e per di più in modo differenziato per Spa

del vecchio statuto al nuovo ordinamento; 2° caso. Lo statuto contiene una clausola che riporta la vecchia norma di legge; qui si tratta di stabilire se la vecchia clausola statutaria mantiene comunque la sua efficacia imponendo una condotta più rigorosa rispetto al nuovo testo di legge. Ora:

a) da un lato, si potrebbe ritenere che, se i soci hanno deciso di inserire la vecchia norma di legge nel loro statuto, essi abbiano inteso "farla propria", in modo che, pur cambiando la legge, essa manterrebbe la sua efficacia.

Ora, si potrebbe concludere che, fino a quando i soci non eliminino la clausola statutaria in questione per fare spazio al nuovo disposto di legge, occorrerebbe riferirsi allo statuto per individuare la disciplina dell'assemblea totalitaria. Ragionando in questi termini, però, si finisce evidentemente per far discendere conseguenze pratiche assai rilevanti in dipendenza, più che di una "effettiva" volontà dei soci, della ricopertura nello statuto del testo della legge che, sul punto, non poteva che essere inderogabilmente applicato.

b) Un altro modo di ragionare è quello invece che considera la vecchia clausola statutaria come una mera ripetizione della norma di legge, priva quindi di qualsiasi "valore aggiunto"; insomma, scrivere o meno quella clausola (soprattutto per le Spa) era, sotto il vecchio Codice civile, del tutto inutile, in quanto appunto non si poteva fare altro che riprodurre nello statuto il dettato della legge.

Pare allora provare troppo la considerazione che fa derivare dalla presenza di una clausola statutaria ripetitiva del disposto di legge una sorta di «volontà ad efficacia differita» dei soci, che derogherebbe al nuovo principio di legge "costringendo" i soci a non poter approfittare di una regola che serve proprio a semplificare l'assunzione delle decisioni dei soci. Altresì pare una forzatura anche invocare l'applicazione del nuovo articolo 223-bis delle disposizioni transitorie, che sancisce la sopravvivenza fino al 30 settembre della clausole statutarie difformi rispetto alle nuove disposizioni inderogabili.

In conclusione, sembra dunque corretto ritenere che le nuove norme (articoli 2366 e 2479 bis) trovino applicazione fin dal 1° gennaio scorso anche per le vecchie società, pur in presenza di clausole statutarie ripetitive dei vecchi disposti di legge.

ANGELO BUSANI
CARLO MARIA CANALI

Interessate anche le società con statuti non aggiornati

e Srl. Infatti:

a) il nuovo articolo 2366, comma 4, stabilisce che l'assemblea della Spa è totalitaria quando è presente in assemblea (in proprio o per delega) l'intero capitale sociale e quando vi partecipa la maggioranza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo;

b) il nuovo articolo 2479-bis, comma 5, prevede invece che l'assemblea della Srl è totalitaria quando vi «partecipa l'intero capitale sociale» e quando gli amministratori (e, se nominati, i sindaci) siano «presenti o informati della riunione».

■ **L'impatto delle nuove regole sulle vecchie società.** Se dunque nelle vecchie società si ha uno statuto che riproduce la vecchia legge i casi che si possono prospettare sono i seguenti:

1° caso. Lo statuto non dice nulla oppure opera un mero rinvio alla legge: in questa ipotesi appare pacifico che la nuova norma di legge si applichi dal 1° gennaio scorso indipendentemente da qualsiasi adeguamen-

Chiarimenti in vista anche sui gruppi

ROMA ■ Dai gruppi alla modulistica. Dalle obbligazioni alle tariffe. La task force messa in campo dai ministeri della Giustizia e delle Attività produttive si troverà nelle prossime settimane a dovere affrontare una serie di questioni cruciali dove i problemi interpretativi si mischiano con le difficoltà operative. Insomma un compito per giuristi ma anche per tecnici. Nell'agenda, per quanto riguarda i gruppi, c'è la definizione dell'attività di direzione e controllo che per molte Camere di commercio, alle prese con l'obbligo di segnalazione da parte delle capogruppo e delle controllate, va attribuita alla società collocata all'estero anche quando le direzioni vengono impartite in autonomia da una società nazionale. Ma c'è

spazio anche per il dubbio sulla necessità o meno dell'estratto autentico della decisione di emettere titoli di debito.

Sul fronte delle questioni operative sono stati sollevati problemi come la sovrapposizione tra vecchia e nuova modulistica, la revisione delle tariffe per l'iscrizione degli atti, la voluminosità degli allegati. Tutte questioni sulle quali gli interventi futuri dovrebbero seguire una duplice strada: quelli rivolti direttamente alle Camere di commercio potrebbero passare attraverso una modifica al Dpr 581

del 1995 con la normativa che attua la legge istitutiva del Registro delle imprese. E sul piano dei chiarimenti più sostanziali c'è in vista una possibile circolare del ministero delle Attività produttive.

La fase attuativa intanto sta procedendo a pieno regime: la prossima settimana la commissione Vietti si troverà per preparare la bozza dei più volte annunciati regolamenti che dovranno definire tariffe e requisiti degli organismi di conciliazione. Sul tappeto, ma solo come ipotesi, c'è la possibilità di un

intervento sui requisiti dei revisori. Il Testo unico sulla finanza affidava infatti al ministero della Giustizia la definizione, per via regolamentare, delle incompatibilità. Oggi, in piena bufera Parmalat e con un disegno di legge appena presentato in Parlamento, è difficile dire se si rivelerà praticabile un intervento che avrebbe almeno il pregio di essere rapido.

A ridosso dell'estate, comunque, dovrebbero essere tirate le fila di questi primi mesi di operatività della riforma. L'obiettivo è quello di arrivare a mettere in cantiere le modifiche possibili già a settembre, in maniera da preparare il testo del nuovo decreto correttivo da fare entrare in vigore per la fine dell'anno.

Attenua le macchie della pelle
In Farmacia

INIZIO TRATTAMENTO Foto scattata all'inizio del trattamento. Le macchie della pelle sono evidenti.

FINE TRATTAMENTO Foto scattata alla fine del trattamento. L'aspetto delle macchie pigmentarie è visibilmente ridotto.

Le foto prima e dopo si riferiscono ad uno dei volontari che hanno partecipato ai test d'uso effettuati su una nuova pomata dalla forte azione schiarente. La pomata ad un triplice d'impiego cosmetico e contiene KR 9757, una associazione di sostanze funzionali con proprietà schiarenti che, a seconda della risposta individuale, migliora l'aspetto antiestetico delle macchie scure della pelle.

Il preparato, denominato Kuiper Anti-Line System Schiarente Anti-Macchie, è formulato sia per pelli macchiate che terminali. È disponibile nelle Farmacie Italiane con formule differenziate per viso, mani, corpo, in dosaggi diversificati in base all'entità delle macchie brune.

Foto originali presso i Laboratori Kuiper al tel. 800-429455

PERSONALE SICUREZZA

CORSI DEL PRIMO SEMESTRE

PERSONALE

- Il responsabile delle risorse umane
ROMA 16-18 GIUGNO
- L'organizzazione e la gestione della formazione
MILANO 19-21 MAGGIO
- Il processo di selezione delle risorse umane
ROMA 4-5 MAGGIO
- I sistemi di valutazione del personale
MILANO 10-11 GIUGNO
- Sistemi incentivanti e politiche del personale
ROMA 31 MARZO-2 APRILE
- Da segretario ad assistant manager
MILANO 27-29 APRILE
ROMA 9-11 GIUGNO
- L'amministrazione del personale
MILANO 11-13/25-27 MAGGIO
- Il budget del personale
MILANO 10-12 MARZO
- Paghe e contributi
MILANO 1-5/15-19 MARZO
ROMA 21-25 GIUGNO / 5-9 LUGLIO
- Gli archivi e la gestione elettronica dei documenti
ROMA 15-16 GIUGNO
- Diritto e pratica del lavoro
MILANO 9-11/23-25 GIUGNO / 6-8 LUGLIO
- I rapporti sindacali in azienda
MILANO 27-30 APRILE
- La flessibilità nel rapporto di lavoro i nuovi contratti e le agevolazioni
ROMA 30-31 MARZO
- L'attività di controllo dei lavoratori: poteri e limiti
ROMA 22-23 GIUGNO
- La tutela della privacy gli adempimenti per l'ufficio del personale
MILANO 19-20 FEBBRAIO

SICUREZZA

- Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione
MILANO 16-17 MARZO
- Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ROMA 11-14 MAGGIO
- I lavoratori: l'informazione e la formazione
ROMA 27 APRILE
- Prevenzione incendi e gestione delle emergenze
MILANO 25-26 MAGGIO
- Come gestire gli interventi di primo soccorso
MILANO 15-16 GIUGNO

La Formazione di qualità al servizio del Professionista

Commercialista Consulente del Lavoro

forma Prof

Zucchetti per la Formazione Professionale

FormaProf è il servizio ideato da Zucchetti per offrire a tutti i Professionisti formazione e aggiornamento continui e qualificati in tema di Fisco, Lavoro e Previdenza, Contabilità, B. Lancio, Società, Organizzazione dello Studio, e nei tre importanti settori d'interesse professionale.

temi trattati

LA FINANZIARIA 2004 • LA NUOVA IRES • IL BILANCIO FISCALE • LE DICHIARAZIONI DEI REDDITI
LA RIFORMA SOCIETARIA • LA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO • IL CUD 2004 • IL MODELLO 770

sedì

Bielva • Cuneo • Indi • Mantova • Milano • Padova • Sarrems • Sarnchià • Torino

relatori

G. ANDREANI - Direttore del "Mondo" in Italia Incassato della S.p.A., Superiore del Tribunale delle Finanze di Roma • G. BERARDO - Ragioniere - Amministratore - Consulente Tributario, Pubblicità, Consulente d'Impresa • R. BONICA - Avvocato in Roma e Consulente Tributario, Amministratore e Relazioni Sindacali • M. CORCIULO - Ragioniere Commercialista - Roma, con specializzazione nella contabilità tributaria e societaria, alle imprese • G. CRISTOFORI - Dottore Commercialista, Amministratore, Consulente Tributario • G. DI NUZZO - Avvocato in Verona e Milano • A. DTENER - Notaio (ex officio) in Italia di Modena • T. FACCHINETTI - Perito in Meccanica e Chimica Industriale • G. DI NUZZO - Avvocato in Verona e Milano • A. DTENER - Notaio (ex officio) in Italia di Modena • T. FACCHINETTI - Perito in Meccanica e Chimica Industriale • G. DI NUZZO - Avvocato in Verona e Milano • A. DTENER - Notaio (ex officio) in Italia di Modena • T. FACCHINETTI - Perito in Meccanica e Chimica Industriale • E. PALOMBA - Consulente del Lavoro, di Corteo di Padova • G. DI NUZZO - Avvocato in Verona e Milano • A. DTENER - Notaio (ex officio) in Italia di Modena • T. FACCHINETTI - Perito in Meccanica e Chimica Industriale • E. PALOMBA - Consulente del Lavoro, di Corteo di Padova

Tutti gli eventi FormaProf sono validi ai fini della Formazione Professionale Permanente dei Ragionieri Commercialisti. Per i Dottori Commercialisti e i Consulenti del Lavoro, la validità degli interventi per gli obblighi formativi professionali è indicata sul nostro sito Internet, nella sezione informativa di ciascun seminario.

Realizziamo programmi formativi personalizzati su richiesta di Ordini e rappresentanze locali di Professionisti.

Date, programmi, sedì, quote di partecipazione e modalità di iscrizione sui o pubblicati sul nostro sito Internet al www.formaprof.it.

ZUCCHETTI
LE SOLUZIONI CHE CREANO SUCCESSO

Via Sofferlino 1 • 26900 Lodi • Fax 0371/594.205 • e-mail: info@formaprof.it • www.zucchetti.it

SYSTEM COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

PER LA PICCOLA PUBBLICITÀ SU IL SOLE 24 ORE

n° verde Tel. 800-069328
n° verde Fax 800-168328

Tel. +39 0342 567632
Fax +39 0342 567924

E-MAIL: sportello@system@isole24ore.com

GIORNATE DI STUDIO

- Adempimenti 2004 delle imprese per la gestione amministrativa del Personale
MILANO 24 FEBBRAIO - ROMA 3 MARZO
- L'applicazione dei nuovi principi contabili internazionali I.A.S. - International Accounting Standard
MILANO 5 MARZO - ROMA 12 MARZO

PER INFORMAZIONI: TEL. 0257557.598 Clienti@inforscuola.it

www.inforscuola.it